

SETTORE STUDI

SEGNALAZIONI NOVITA

Normative



16.05.18

Nuovo regolamento privacy. Vademecum – prime note

È ormai imminente l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche (c.d. *General Data Protection Regulation* G.D.P.R.).

Come già anticipato alcuni giorni addietro e come segnalato oggi dal Presidente, il Consiglio Nazionale è da tempo al lavoro su questa importante fonte europea.

Un elemento che ha segnato in parte questo lavoro di preparazione è anche la mancanza, ad oggi, di approvazione della normativa nazionale di recepimento e raccordo predisposta dal Governo, da cui potevano provenire elementi importanti di chiarificazione, che al momento non paiono però emergere, per quanto di interesse del Notariato.

Il Presidente segnala giustamente in tale normativa europea alcune rilevanti novità, che richiedono per certi versi un vero cambio di impostazione; ma, nel contempo, anche sicuri elementi di continuità rispetto alla normativa attualmente vigente in Italia (a differenza di altri paesi, nei quali in questi anni non era stato altrettanto avanzato il recepimento delle precedenti Direttive).

L'attenzione richiesta da questa novità porterà certamente a lavorare ancora su questa materia, per approfondimenti di specifici aspetti. Ma anche per valutare concretamente la possibilità e l'opportunità di dotarci di altri strumenti, quale potrebbe essere un codice di condotta ex art. 40 del

Regolamento (proponibile da associazioni o altri organismi rappresentativi di categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento, come è anche il Cnn per i notai), soggetto ad approvazione registrazione e pubblicazione dell'autorità di controllo (in Italia l'Autorità garante per la *privacy* che già conosciamo); oppure un set di regole deontologiche previste dalla bozza del predetto Decreto attuativo e di raccordo con il D. Lgs. 196 vigente. Non è ancora chiara la distinzione tra i due ambiti, dai primi contatti sembrando forse rivolta più alle aziende la prima figura, alle amministrazioni ed ai trattamenti in ambito pubblico e forse anche professionale la seconda.

Si tratterà di sviluppare gli opportuni approfondimenti e contatti con il Garante, per verificare l'eventuale portata di simili strumenti. Ottenere comunque un testo preventivamente verificato e approvato, con contenuti per noi accettabili ed idonei, potrebbe essere un buon obiettivo, atteso che il suo rispetto da parte dei notai avrebbe un notevole significato al fine di evitare condotte sanzionabili: il Consiglio Nazionale dunque valuterà anche questa ipotesi.

Per ora la nostra attenzione però si è concentrata sulle prime attività da tenere presenti e mettere in atto tempestivamente.

Vediamo da dove si parte; e cosa il Consiglio Nazionale può fornire in questa prima fase...

Si parte dai diversi principi e diritti di questo Regolamento.

Si è parlato giustamente di un approccio diverso, di un cambio di mentalità o culturale, alludendo al fatto che ora non viene più prevista la tutela in questa materia in forza di misure minime di sicurezza conosciute ed emanate in anticipo con valenza generale per tutti gli studi, ma a ciascun notaio (come a ciascun altro operatore economico che vi è soggetto) viene richiesto di fare (o rinnovare rispetto a quanto avesse fatto negli anni scorsi) anzitutto un'analisi della propria concreta organizzazione e dei rischi per i dati che tratta, delle misure di sicurezza che adotta, che debbono essere idonee a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali trattati nell'ambito dell'attività: dall'esistenza e funzionamento dei programmi *antivirus* o di *back up* nel sistema informatico dello studio, per dire solo qualche cosa che possa essere facile da intendere per tutti, ad altri aspetti.

È quello che, secondo il linguaggio corrente (anglofono) di questi strumenti, passa come c.d. principio di *accountability*, di responsabilizzazione cioè *ex ante* degli operatori soggetti, ai quali viene richiesto di "personalizzare" (entro certi limiti) le attività da compiere ai fini di tutela, con l'intervento delle autorità di controllo che, salvo determinati casi, sono pensati come interventi *ex post*.

Attesa la sempre più complessa strutturazione informatizzata/automatizzata del trattamento e della gestione e conservazione dei dati personali, nel Regolamento si prevede l'obbligo per i titolari di organizzare il trattamento assicurando il rispetto delle sue prescrizioni (questo in sostanza può essere la c.d. *privacy by design*); e l'obbligo di tarare, quale impostazione sempre presente nello studio (come si dice "di default", parlandosi proprio da questo punto di vista, di *privacy by default*), un livello di protezione dei dati personali sufficientemente elevato per essere idoneo.

Si parla, anche riguardo a questo provvedimento, espressamente di approccio basato sul rischio (*risk based approach*), di mappatura dei rischi di trattamento dei dati trattati e di conseguente soluzione adeguata caso per caso e nel singolo contesto organizzativo, potenzialmente differente da studio a studio.

Una normativa, come si capisce, che subito richiama il complesso di regole, ragionamenti e precauzioni che si è imparato a conoscere in materia di antiriciclaggio: si tratta, infatti, di una disciplina - questa in tema di *privacy* - che sembra condividere per vari tratti l'impostazione di quella (recepita con il decreto legislativo 90/2017) in materia di antiriciclaggio.

Tratti comuni anche alla materia di antiriciclaggio sono pure l'entità e la conformazione delle sanzioni, piuttosto sfuggente ed incentrata principalmente, oltre che su violazioni di specifici obblighi direttamente previsti, sostanzialmente sulla violazione dell'obbligo generale di aver adottato misure idonee.

Tornando al secondo aspetto - cosa possiamo offrire per ora - questa comunicazione, dal valore di primo vademecum di sintesi sui principali elementi da tenere presenti, è unita: anzitutto ad una **Segnalazione di novità normativa** preparata dal nostro Ufficio Studi, con il compito di inquadramento generale e, per qualche ambito, anche solo con qualche cenno, su argomenti che saranno oggetto di probabili approfondimenti; quindi ad una versione aggiornata dell'informativa di *privacy* da dare da parte dei singoli notai (o delle loro associazioni), da un lato per l'**attività tradizionale** e dall'altro per il **caso di impiego di dati biometrici** (per le ipotesi in cui si faccia uso dell'atto informatico con il supporto del tablet); e, ancora, da una **versione aggiornata di una bozza generale di lettera agli incaricati/dichiarazione di responsabilità tra titolari/contratto con il responsabile**, da usare ed adattare da ciascuno a seconda delle sue effettive esigenze e della concreta strutturazione degli studi.

In quest'occasione è stata preparata e trasmessa poi, con lettera ai Presidenti dei Consigli, anche una (prima e inedita, ma forse utile) versione di informativa da poter dare da parte dei Consigli Notarili Distrettuali stessi per i loro rapporti con l'esterno.

A completare l'opera di questa prima fase, si sta puntando concretamente a far seguire nel volgere di un breve periodo:

-una sorta di raccordo tra questi vari elementi, cioè un "documento sulla sicurezza" in questa materia, nuovamente utile come schema generale adattabile semmai in modo semplice da ciascuno studio con un esame ragionato *una tantum*, oggetto poi di aggiornamenti e controlli solo via via nel tempo;

-un'ipotesi di Registro dei Trattamenti, documento probabilmente non strettamente necessario, ma che può costituire un valido strumento almeno opzionale di rafforzamento a dimostrazione, in caso di controlli, di una politica di preparazione e responsabilizzazione coerente con la nuova impostazione di cui sopra (condotte raccomandate): si tratterebbe non già di un Registro cronologico ulteriore, ma di una sorta di definizione in generale e astratto del tipo di trattamenti che ciascun notaio fa, a seconda del tipo di atto che gli viene richiesto, documento che potrebbe essere valido come base già pronta, da assumere/adattare per tutti gli studi, anche qui semmai aggiornandola poi solo periodicamente (analogamente al discorso fatto per il predetto documento sulla sicurezza, o per l'informativa di *privacy*, che da anni è disponibile in quel documento intitolato "come usiamo i suoi dati" che si ricorderà).

Si rinvia dunque al lavoro di Segnalazione di novità normativa ed ai futuri eventuali approfondimenti quanto a più aspetti: all'inquadramento, alle definizioni e agli ambiti di efficacia (ricordando che la definizione di dato personale assunta dal Regolamento è ampia, posto che per dato personale deve intendersi "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile*"; e che, sebbene ne risultino escluse le persone giuridiche come interessati tutelati,

non così parrebbe per le persone fisiche che vengano in contatto con il notaio pur se come esponenti di persone giuridiche; ancora, che, considerando notai e istituzioni notarili, i dati saranno di varie categorie di soggetti: clienti e cittadini, dipendenti, notai e praticanti iscritti, consulenti, altri interlocutori amministrativi o fiscali, fornitori, terzi autori di esposti e denunce, soggetti con cui si abbiano contatti nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo o monitoraggio...); ai principi che presiedono al trattamento dei dati (sui quali pare esservi una sostanziale continuità rispetto alla attuale normativa italiana); alle figure coinvolte dalla disciplina, con i loro obblighi e le loro responsabilità (su cui infra si aggiungerà qualche indicazione); alle procedure - disciplinate in modo stringente nel Regolamento - da seguire in caso di violazioni delle norme sul trattamento e la conservazione (c.d. *data breach*); al sistema dei controlli e delle sanzioni, sia pure solo per cenni.

Preme qui dare qualche davvero sintetica indicazione sulla posizione che pare preferibile prendere di fronte ad alcuni nodi importanti per singoli soggetti obbligati (notai, loro associazioni e Consigli, principalmente).

In generale, la nuova disciplina suggerisce questi comportamenti e attenzioni:

-riesame della “politica interna” che lo studio segue in tema di trattamento dei dati, con inquadramento dei ruoli del titolare del trattamento e dell'eventuale responsabile del trattamento nonché loro definizione/ridefinizione (indicazione cioè di “chi deve fare che cosa, quando e come”), eventualmente dei rapporti con fornitori o con figure esterne cui venga affidato formalmente qualche compito rilevante a questi fini, con documentazione che testimoni l'assetto che così si definisce;

-rinnovata verifica dei propri sistemi informatici, ai fini di valutazione dei propri rischi e della idoneità della propria organizzazione ai fini di protezione dei dati;

-verifica dell'esistenza o fornitura di adeguate istruzioni e di formazione ai propri collaboratori (da poter documentare) su questa materia e su questo assetto organizzativo, per come si scelga di declinarlo in ciascun singolo studio;

-revisione dell'informativa sul trattamento dei dati, con l'acquisizione dell'eventuale consenso;

-eventuale istituzione del registro dei trattamenti: preventiva ricognizione dei trattamenti dei dati personali, con una sorta di mappatura;

-eventuale valutazione di impatto *privacy*.

Ai fini appena elencati, come intuibile, alcuni dei materiali sopra indicati e oggi forniti o in arrivo, saranno di aiuto, come bozze da adattare o tracce da tenere presenti nel riformulare propri documenti o nel controllare quelli che altri vi propongano.

È bene soffermarsi poi su alcuni punti.

Informativa e necessità di consensi

L'informativa pare abbia acquisito in questa normativa un carattere più preciso e specifico, per cui pare opportuno predisporla per iscritto e fornirla ad ogni singolo interlocutore, conservandone dunque una traccia, fermo restando che la pubblicazione dell'informativa sui siti Web (specie per i Consigli Notarili Distrettuali) o in studio ovviamente è un valido supporto.

Ne è stata preparata una traccia, come detto, sia quanto ai notai, sia quanto ai Consigli.

Si ricordi comunque che dalla normativa pare desumibile che non sia necessario fornire informativa all'interessato che disponga già dell'informazione, o se la registrazione o comunicazione dei dati siano previste per legge (si è fatto il caso dei dati dei notai iscritti al Ruolo che ogni Consiglio tiene), o ancora - ma è fuori dalla nostra casistica, almeno di regola - se l'informare sia impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato.

Ancorché sia una situazione che pare verificarsi più nell'ambito dell'attività di chi abbia rapporti continuativi con la propria clientela, va ricordato che informativa e acquisizione dei consensi pregresse è bene vengano rinnovate con l'ausilio della nuova modulistica e dei nuovi contenuti.

Come si vedrà leggendo la Segnalazione di novità normativa, il Regolamento - quanto a principi che disciplinano in generale il trattamento, per l'Italia in sostanziale continuità con il Codice *privacy* - conferma la regola dell'esigenza, al fine della liceità del trattamento, che esso abbia una sua idonea "base giuridica".

E se questa, in via normale e come prima ipotesi considerata, sarà data dal consenso dell'interessato, espresso per una specifica finalità del trattamento (attenzione dunque all'informativa su questa finalità: per le caratteristiche e modalità di dimostrazione del consenso, si fa rinvio alla Segnalazione), nel Regolamento, al di fuori del consenso, tale base giuridica è individuata nella sussistenza di casi che ci riguardano da vicino: tralasciando le ipotesi di rilevanza maggiore di altri ambiti (ad es. medico o commerciale), oltre che quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), il trattamento è lecito anche in assenza di consenso quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. A questo riguardo come non rammentare che l'obbligatorietà dell'uso (dunque trattamento e conservazione) di dati dei soggetti per i quali il notaio opera deriva, quantomeno, dalla legge notarile (per i trattamenti effettuati con riferimento agli originali, ma anche ai repertori e agli indici delle parti); dalla normativa civilistica (per i molteplici aspetti degli adempimenti commessi obbligatoriamente al notaio rogante); dalla normativa fiscale; da quella antiriciclaggio...

Quanto alla categoria che comunemente viene indicata come quella dei "dati sensibili", essa, con nomenclatura in parte diversa, trova ora disciplina agli articoli 9 (come "*categorie particolari di dati personali*") e 10 ("*dati personali relativi a condanne penali e reati*") del Regolamento. Per il trattamento di questi dati, con una regola che potrebbe sembrare speciale rispetto a quella generale in tema di liceità del trattamento a prescindere dal consenso dell'interessato, appena sopra ricordata, gli articoli ora citati danno una restrizione. Partendo da un divieto di trattamento, in particolare l'art. 9, quanto ai dati "sensibili" - come eccezione - consente di trattarli quando l'interessato abbia fornito un "*proprio consenso esplicito*" al trattamento, per una o più finalità specifiche; mentre l'art. 10 ammette quello dei dati relativi alle condanne solo se "*autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati*".

Al di là della sopravvivenza transitoria di riferimenti o autorizzazioni al trattamento pregresse e al di là dell'interpretazione che può darsi alla definizione di questi dati, come detto, riformulata dal legislatore europeo - e dunque al di là della risposta alla domanda se i notai (o i Consigli Notarili Distrettuali o le Commissioni Regionali Disciplina) trattino tali tipologie di dati...: è dato rientrare nella categoria particolare di cui all'articolo 9 del Regolamento, quale dato che rivela l'orientamento sessuale della persona, l'indicazione in un atto di compravendita immobiliare, ai fini di trascrizione, del regime patrimoniale nel quale si trova un soggetto coniugato, piuttosto che unito civilmente? - dopo aver chiarito con un'adeguata informativa scritta che, anche in via generale, indichi anche le finalità dei trattamenti che vengono compiuti (secondo lo schema proposto o con altri schemi analogamente completi), pare senz'altro opportuno ottenere un consenso scritto dell'interessato, anche e soprattutto quanto al possibile trattamento dei dati sensibili richiesti.

L'informativa suggerita (che comprende comunque un'espressione di consenso idonea) e la necessità che, come osservavo, la stessa venga per sistema fornita specificamente all'interessato, dovrebbero comunque superare ogni dubbio, a favore di una maggiore sicurezza, del notaio anzitutto.

Figure e soggetti operanti in questa materia

Si rimanda alle norme del Regolamento nonché alla Segnalazione della novità normativa ed alla bozza di contratto/designazione, trasmesse insieme a questa nota anche per un inquadramento e per la comprensione delle prerogative delle responsabilità, anche autonome, delle figure del titolare del trattamento (il notaio o il Consiglio o la CoReDi), del responsabile del trattamento (o *data processor*: il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, figura eventuale, ma ricorrente negli studi notarili, sia per eventuali incarichi interni che per relazioni con soggetti che con gli studi collaborano: si pensi, quali esempi, a chi gestisce il sito Web, o la posta elettronica o servizi in *cloud* o conserva eventuali nostri *back up* o la stessa Notartel, che ovviamente a sua volta ed autonomamente si è organizzata e sta procedendo) e del responsabile della protezione dei dati (*data protection officer*, c.d. *dpo*), oltre che di eventuali altre figure minori, ancorché la nuova normativa abbia superato precedenti definizioni.

Su un punto importante però si è ritenuto fosse necessario assumere ulteriori sicurezze a sostegno delle convinzioni che sono emerse, prima di dare alla categoria indicazioni che, tutto sommato, semplificano certamente l'adeguamento, con un parere, qualificato e specialistico reso di fronte a qualche dubbio interpretativo e a diversi approcci, anche a livello europeo: abbiamo quindi chiesto, pur in un contesto piuttosto limitato di tempo, al Prof. Oreste Pollicino, esperto di queste materie (e Professore di Diritto Pubblico nell'Università Bocconi di Milano) di confortarci in punto di ambito di estensione dell'eventuale obbligo di dotazione del Responsabile per la protezione dei dati (il predetto, famoso DPO, *data protection officer*) nel mondo notarile, sia quanto ai singoli notai, sia quanto agli studi associati sia quanto alle associazioni di categoria anche di dimensioni ampie, come quelle attive in materia di protesti o di esecuzioni delegate dal tribunale; sia quanto - sull'altro versante, quello delle istituzioni notarili - a Consiglio Nazionale, Consigli Distrettuali e, visto che il problema era stato affrontato anche da altri ordini, Commissioni di Disciplina.

Ebbene, dal parere emerge, in sintesi, che tale nomina può ritenersi non obbligatoria per tutti i notai ed invece (quantomeno prudenzialmente) necessaria per i Consigli Distrettuali e le CoReDi (oltre che per il CNN): dopo un'ampia disamina dei limitati materiali di raffronto al momento disponibili, analizzando i contenuti dati alla nozione di "trattamento su larga scala" (di cui non esiste una definizione normativa) ed alcuni fattori da tenere in considerazione al fine di stabilire se un trattamento rientri o meno della suddetta categoria (il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; la portata geografica dell'attività di trattamento), il Professore conclude ritenendo che "*l'attività degli esercenti di una professione come quella notarile astrattamente considerata non parrebbe immediatamente e necessariamente riconducibile al novero dei trattamenti su larga scala*"; e, invece - considerato l'obbligo della nomina quando "*il trattamento sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico*" e l'esigenza di dare allo stesso, quanto meno fini prudenziali, una applicazione tendenzialmente estensiva, che di fatto includa tutte le articolazioni della pubblica amministrazione - altamente probabile l'obbligatorietà della nomina del responsabile in discorso, oltre che per il CNN, naturalmente, anche per i Consigli e le Commissioni, attesa la collocazione, negli ultimi anni quasi pacifica, entro il perimetro degli enti pubblici non economici anche degli ordini professionali e vista l'attività di monitoraggio regolare e sistematico dei dati degli iscritti, da questo punto di vista almeno potenzialmente rientrante in quelli "su larga scala".

Non sono fissati specifici requisiti per questa figura, incentrandosi la richiesta della normativa su una designazione in funzione di qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti che lo stesso Regolamento assegna a questa figura, compiti cioè di informativa, consulenza, sorveglianza, cooperazione con l'autorità di controllo quale punto di contatto per questa autorità.

In questo contesto vi sono vari elementi da considerare:

vi sono opinioni diverse circa la competenza maggiormente giuridica o maggiormente informatica di cui debba disporre questo Responsabile e la necessità che esso sia persona fisica o la possibilità che sia anche persona giuridica, che a sua volta indichi una persona fisica che svolga questo ruolo, ovvero, nelle articolazioni - anche territorialmente - più ampie affidate, uno staff di persone fisiche incaricate a questo riguardo (un *team* di supporto, formato da alcuni collaboratori che consentano maggiormente di rispondere alla richiesta caratteristica di facile raggiungibilità della figura stessa);

è prevista la possibilità di individuare un *dpo* anche all'interno delle strutture tenutevi (ove sia soggetto in posizione di sufficiente autonomia e di assenza di conflitti di interesse: come per un dirigente di profilo sufficientemente elevato anche quanto a competenze e che sia opportunamente nominato con autonomia anche di spesa e senza che si occupi nel contempo, in modo preponderante o confliggente, di attività diversa), ovvero all'esterno, mediante assegnazione di un incarico contrattuale, verosimilmente agevolata sotto il profilo procedurale, alla stregua del codice dei contratti pubblici in quanto "sotto soglia";

è condivisa la possibilità di una designazione unitaria o convergente su uno stesso soggetto per più amministrazioni, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

Alla luce di questo, il parere apre alla possibilità di nomina anche, sostanzialmente, di un soggetto più complesso della singola persona fisica; e di un unico soggetto per più di questi enti pubblici economici soggetti al relativo obbligo, per più organismi a livello territoriale, non venendo preclusa, di principio, neppure la nomina di un unico responsabile per tutte le istituzioni del notariato.

L'art. 30 del Regolamento disciplina i **Registri dei trattamenti** prevedendo, a ben vedere, un registro tenuto dal titolare del trattamento ed uno dal responsabile del trattamento ove vi sia con una serie di informazioni da inserire, conservare ed aggiornare, relativamente ai trattamenti effettuati.

Un'esclusione generale, tuttavia, dall'obbligo di tenuta di questi registri è prevista per le *"imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 paragrafo 1 o dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10"*.

Torna a questo riguardo il problema dell'interpretazione del rilievo dei cosiddetti dati sensibili, e della presenza di "trattamenti a rischio".

L'indicazione che parrebbe trarsi dalle prime interpretazioni sembrerebbe nel senso di ritenere perlopiù esclusa l'obbligatorietà diretta e generalizzata di un tale registro nelle realtà degli studi professionali. Anche se si tratta sicuramente di un comportamento raccomandabile ai fini di dimostrare, in caso di controlli, una condotta il più possibile idonea e coerente con i principi del nuovo Regolamento.

Per questa ragione, come annunciato sopra, considerando che si tratterebbe di uno strumento che ben potrebbe essere preparato in via generale ed adatto (o adattabile poi) per ciascuno studio,

quantomeno per ragioni di cautela, è intenzione del Consiglio Nazionale fornire una bozza dello stesso, come anticipato sopra.

La **valutazione di impatto** a norma dell'articolo 35 del Regolamento (*Data Protection Impact Assessment* DPIA), da un lato potrebbe apparire necessaria per il presupposto tecnologico che ci riguarda - visto che tutti i nostri trattamenti comprendono l'uso di "nuove tecnologie" - quando il tipo di trattamento, considerati natura oggetto contesto e finalità, può presentare un "rischio elevato" per i diritti e libertà delle persone fisiche: in tal caso il titolare, prima di procedere, effettua questa valutazione di impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati al fine di mitigare i rischi. Dall'altro lato però, a prima vista, sembrerebbe che, difficilmente, soprattutto le finalità e il contesto in cui il nostro trattamento avviene, almeno nel quadro normativo delle finalità strettamente legate al ministero notarile come pubblico ufficiale rogante, possano far pensare ad un "elevato rischio" di perdita o impatto negativo o danneggiamento in relazione alla protezione dei dati personali.

La valutazione è però richiesta comunque (a parte altre ipotesi a noi non riferibili):

-come sistematica e globale quando il trattamento fosse automatizzato, compresa la profilazione, sulla quale poi si fondino decisioni che hanno effetti giuridici coincidono significativamente sulle persone fisiche, ipotesi che non pare si realizzi nell'ambito della normale attività di studio notarile;

-quando si ha trattamento su larga scala di categoria particolare di dati (articoli 9 e 10).

E qui torna il concetto di trattamento "su larga scala" analizzato in modo specifico (seppure ai diversi fini di valutazione dell'obbligatorietà della nomina del *Data Protection Officer*) ed escluso nell'ambito notarile almeno di regola secondo le valutazioni nel parere del Prof. Pollicino.

Esclusa dunque, pare senz'altro di poter concludere, l'obbligatorietà a priori di tali valutazioni per il notariato, nel contesto delle condotte raccomandabili al fine di dimostrazione, in sede di controlli o di eventuali incidenti, di avere tenuto una condotta tenuta la più possibile sintonica con lo spirito e le previsioni del Regolamento, non è escluso che qualche studio ritenga di procedervi, quantomeno per ragioni di prudenza: si rammenti in questa fase che tale verifica pare almeno poter essere fatta per un insieme di trattamenti simili che presentino rischi (elevati) analoghi; e che sono disponibili *software* che consentono di effettuare tali valutazioni, come quello reperito presso il Garante francese, scaricabile a questo indirizzo: <https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil>, disponibile anche in lingua italiana (su cui semmai si effettuerà qualche sperimentazione).

Infine, un cenno a qualche domanda che si è già posta; una è se, dinanzi a questa novità normativa, si debbano accettare le offerte di servizi che le *software house* che assistono gli studi in queste scorse settimane hanno già presentato ai notai loro clienti, proponendo contratti e funzioni di assistenza. Risulta, anzi, che anche altri professionisti si stiano attrezzando per proporsi ai notai come consulenti/assistenti/responsabili del trattamento della sicurezza dei dati, proprio perché, come osservato, non vengono richieste specifiche qualifiche dalla normativa, che si limita a richiedere una determinata competenza. Altra domanda già uscita riguarda il ruolo di Notartel, chiedendosi qualcuno perché non possa essere questa società a fornire ai notai *software* piuttosto che assistenza, piuttosto che assumere per i notai o i Consigli le vesti e le responsabilità di alcune delle figure sopra elencate.

Cominciando proprio da quest'ultima società, la cui opera è fondamentale ed insostituibile per tenere il notariato italiano all'avanguardia, come accade da oltre vent'anni, essa, per le proprie esigenze di rispetto del Regolamento, si è già mossa per adeguare la propria documentazione e le proprie condotte; la stessa non è tuttavia - normativamente - in condizioni di operare come qualcuno auspicherebbe in via generale, poiché assumerebbe una posizione incompatibile e/o

interessata da conflitto di interesse, se consideriamo che Notartel stessa per alcuni aspetti assume il ruolo di responsabile del trattamento di dati per conto di ciascun notaio titolare del trattamento stesso.

Quanto invece alle *software house* o ad altri operatori, preme sottolineare anzitutto che molti studi già ora, cioè *prima* dell'entrata in vigore della nuova normativa, hanno rapporti contrattuali con società di servizi informatici che prevedono la fornitura di *software* e l'esecuzione dei controlli sul loro perdurante funzionamento, *check* di *privacy* sulle postazioni informatizzate ed altre mansioni importanti, al fine di garantire il rispetto della normativa oggi vigente in Italia... Penso siano pochi, infatti, gli studi che, data l'indefettibile ampia presenza di sistemi informativi, ormai, nello svolgimento della nostra attività, si arrangino totalmente con forze interne in tutte le incombenze a questa ricollegate.

In ogni caso, dinanzi a questa novità normativa, se lo studio sia in grado di rinnovare le verifiche sul proprio assetto (informatico e non) e sulla idoneità dello stesso al rispetto della accresciuta soglia di tutela garantita ai dati personali trattati, con proprio personale interno adeguatamente formato e qualificato al riguardo, credo potrà senz'altro organizzarsi *senza* ricorrere ad alcun aiuto esterno, posto della normativa in sé non prevede, per tutto quanto sopra indicato (e usando i contenuti degli allegati), specifiche esigenze di conferimento di incarichi all'esterno. Se invece, come risulta sia forse per la maggioranza degli studi, già ora la cura di alcuni aspetti, forse dei più importanti aspetti di rispondenza alla normativa in tema di tutela dei dati personali, sia affidata a collaborazioni esterne, dinanzi alle novità normative che, come chiarito, impongono effettivamente ed oggettivamente un'attività nuova (soprattutto di verifica ed eventuale correzione), sarà necessario provvedere all'adeguamento della contrattualistica e dei servizi offerti.

Ci si può limitare dunque al riguardo a segnalare che, da un lato, si tratta di servizi che non è obbligatorio acquistare dall'esterno; ma, dall'altro, che è obbligatorio conseguire i risultati di protezione richiesti alla normativa.

A conclusione è bene ricordare l'esigenza, proprio in questi rapporti e per quegli studi che vi facciano riferimento, di controllare che i testi contrattuali relativi tengano conto delle previsioni più stringenti che il nuovo Regolamento, agli articoli 44 e seguenti, impone per i casi in cui un titolare del trattamento dei dati disponga o acconsenta al trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (come potrebbe accadere ove si consentisse la conservazione in *cloud* dell'insieme dei dati che tradizionalmente stavano nel server di studio presso realtà imprenditoriali che realmente li collochino al di fuori dei confini dell'Unione).

Edoardo Bernini

Consigliere Nazionale incaricato di coordinare il Gruppo di studio sulle novità in materia di privacy



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Chiara Cinti,
Mauro Leo,
Annarita Lomonaco,
Antonio Ruotolo

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT